

**REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ASILI NIDO**  
**Nuovo testo coordinato**  
**(deliberazioni di C.C. n. 149/2004, 5/2009 e 26/2011)**

**CAPO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**ART. 1**  
**ISTITUZIONE E NATURA**

Il Comune di Aosta, in conformità alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali vigenti in materia, istituisce sul proprio territorio e nell'ambito dei servizi socio-educativi a favore della prima infanzia gli asili nido comunali.

L'Asilo nido è un servizio socio-educativo di interesse pubblico volto a favorire, in collaborazione con la famiglia, con le istituzioni sociali e con la realtà territoriale in cui il nido opera, l'armonico sviluppo psico-fisico e sociale del bambino nei primi anni di vita, promuovendone l'autonomia e la socializzazione.

Sulla base dei principi espressi nella Costituzione e in attuazione della "Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia" e dello Statuto comunale, il servizio promuove l'uguaglianza delle opportunità educative per i bambini, nel rispetto delle loro esigenze e dei ritmi individuali di crescita e apprendimento e concorre a sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche al fine di facilitare l'accesso delle donne o del genitore singolo al lavoro e di promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, in un quadro di pari opportunità tra i sessi.

**ART. 2**  
**FUNZIONE E FINALITÀ**

L'asilo nido realizza la propria funzione socio-educativa e di elaborazione, promozione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia, perseguendo le seguenti finalità:

- a) assicurare un ambiente che stimoli processi evolutivi e conoscitivi, operando in rapporto costante con la famiglia e con le altre istituzioni sociali ed educative del territorio;
- b) programmare attività educative tenendo conto dei bisogni del bambino, favorendo lo sviluppo della autonomia e capacità creativa di progettare la propria esperienza e di costituire la propria conoscenza, assicurando interventi adeguati sul piano delle stimolazioni sensoriali, motorie, affettive, intellettive e sul piano igienico-sanitario;
- c) favorire occasioni adeguate alla potenzialità di apprendimento e di esplorazione, nonché di confronto e scambio di esperienze, di conoscenze, di affettività e di solidarietà relazionale del bambino, valorizzandone l'identità personale;

d) concorrere a prevenire o ad intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale.

Nel perseguire le proprie finalità e per garantire continuità di comportamenti educativi tra servizio e ambiente familiare, l'asilo nido cura i rapporti e gli scambi con le famiglie, operando nel rispetto del primario diritto-dovere dei genitori di educare i figli e del riconoscimento dell'insostituibilità del ruolo della famiglia dal punto di vista affettivo, psicologico, culturale e sociale.

### ART. 3 RICETTIVITÀ

La localizzazione, le caratteristiche progettuali-strutturali e la ricettività degli asili nido comunali sono determinati in conformità alle indicazioni contenute nella normativa regionale specifica.

Per ampliare la ricettività e per diversificare l'offerta, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di convenzionarsi con i Comuni limitrofi allo scopo di garantire l'accesso ai nidi convenzionati di bambini residenti.

### ART. 4 COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO

L'asilo nido interagisce con la comunità, con il territorio e con le strutture educative e socio-sanitarie ivi presenti, al fine di offrire ai bambini momenti e spazi di conoscenza e integrazione, alle famiglie possibilità di intervento e di partecipazione e in generale allo scopo di promuovere la diffusione dell'informazione sulle problematiche relative all'infanzia.

In particolare l'asilo nido per assicurare continuità didattico-metodologica e unitarietà educativa nello sviluppo del bambino, articola e modula la propria impostazione pedagogico-educativa prevedendo specifici progetti di collegamento e di interscambio con gli altri servizi socio-educativi e con le scuole dell'infanzia.

### ART. 5 PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

L'Amministrazione Comunale e i soggetti gestori assicurano e garantiscono:

- a) la più ampia informazione sull'attività e sulle modalità di funzionamento e di gestione dei servizi socio-educativi;
- b) la massima trasparenza nella gestione dei servizi;
- c) la partecipazione delle famiglie alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, mediante l'attività dei previsti organismi rappresentativi e attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e collaborazione.

## ART. 6 TIROCINI

Nell'ottica della formazione di figure professionali con competenze educative e del perseguimento di momenti di confronto, scambio e avvicinamento tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, l'Amministrazione Comunale offre alle agenzie formative del territorio e alle strutture scolastiche statali o legalmente riconosciute l'opportunità di effettuare esperienze di tirocinio negli asili nido, compatibilmente con le esigenze e il buon funzionamento dei servizi.

## CAPO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

### ART. 7 CALENDARIO

L'asilo nido è aperto all'utenza tutto l'anno, ad eccezione di una interruzione annuale di 15 giorni lavorativi, anche non consecutivi, per permettere la formazione del personale e la ordinaria manutenzione degli stabili.

Il servizio è in funzione dal lunedì al venerdì con un orario di apertura che - di norma - non è inferiore alle 10 ore e non è superiore alle 11 ore.

Nell'ambito dell'orario di apertura, sono previste diversificate tipologie di frequenza (tempo pieno, tempo ridotto, tempo prolungato), in relazione alle necessità degli utenti e alle caratteristiche progettuali e strutturali degli asili.

È demandata ad apposito provvedimento della Giunta Comunale la definizione degli orari di funzionamento riferiti alle varie tipologie di frequenza, delle modalità di inserimento, permanenza e ritiro dei minori, nonché delle procedure per trasferimenti e dimissioni.

### ART. 8 AREA D'UTENZA

L'asilo nido accoglie bambini di età compresa tra i 9 mesi e i 3 anni di età, secondo le modalità indicate dalla legge regionale in materia, senza alcuna distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, religione, condizioni personali e sociali.

### ART. 9 INTEGRAZIONE UTENTI DISABILI

Allo scopo di favorire pari opportunità di sviluppo, l'asilo nido tutela l'inserimento di minori che presentino svantaggi fisici-psichico-sensoriali e sociali, e garantisce le condizioni più opportune per la frequenza, anche mediante l'impiego di personale educativo aggiuntivo di sostegno e in concorso con i competenti servizi specialistici dell'AUSL, cui competono riabilitazione e terapie sanitarie.

ART. 10  
FREQUENZA DEL SERVIZIO

Il progetto organizzativo del servizio e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative correlate, si fondano in particolare sul presupposto della conoscenza e condivisione delle regole d'uso del servizio da parte delle famiglie e della regolare frequenza da parte dei bambini.

A tal fine, l'Amministrazione assicura ai cittadini ed alle famiglie degli utenti adeguata informazione sul funzionamento e sulle modalità di gestione del servizio, garantendo trasparenza e semplificazione nelle procedure, nonché rispetto dei diritti di riservatezza di cui alla normativa vigente.

**CAPO III**  
**ACCESSO AL SERVIZIO**

ART. 11  
REQUISITI GENERALI

Hanno titolo all'ammissione agli asili nido - nei limiti consentiti dalla capienza degli stessi - i bambini di età compresa tra i 9 mesi ed i 3 anni, residenti nel Comune di Aosta, su richiesta dei genitori esercenti la potestà parentale o di chi ne fa le veci come previsto al Titolo IX "Della potestà dei genitori" del codice civile.

Il requisito della residenza deve essere posseduto dalla famiglia durante l'intero arco di permanenza del bambino presso il nido, pena la decadenza del diritto.

Il minore conserverà il diritto a frequentare il nido per un periodo massimo di mesi tre dalla data di trasferimento della residenza oppure, qualora il cambio di residenza si verifichi nel corso dell'ultimo anno di frequenza al nido, sino al termine dello stesso anno socio-educativo (indicativamente fino alla prima settimana di settembre). In questi casi sarà applicata la quota massima prevista a carico degli utenti per l'accesso al servizio.

Il requisito indispensabile per l'ammissione all'asilo nido è che - sia al momento della presentazione della domanda, sia al momento dell'inserimento - almeno uno dei genitori (oppure l'unico genitore) sia impegnato in attività lavorativa.

Nel caso di perdita del requisito sopra indicato in corso di validità della graduatoria, l'ammissione è sospesa sino al momento dell'eventuale nuova acquisizione del requisito di che trattasi. In tal caso l'effettivo inserimento potrà verificarsi solo in presenza di posti vacanti nelle strutture.

Verranno prese in considerazione le domande presentate da genitori che sono momentaneamente sprovvisti di attività lavorativa e collocate in una separata graduatoria; l'inserimento avverrà, in ordine di graduatoria, solamente al momento dell'effettivo inizio dell'attività lavorativa di almeno uno dei due genitori (oppure dell'unico).

ART. 12  
PROCEDURE PER LE ISCRIZIONI

L'Amministrazione comunale provvede indicativamente entro il 1° semestre di ogni anno a rendere pubblico l'avviso concernente il calendario per la raccolta delle domande di ammissione.

Nei successivi 30 giorni l'ufficio provvede alla raccolta delle domande.

Entro il termine di 3 mesi dalla data di scadenza di presentazione delle domande vengono approvate e rese pubbliche le graduatorie delle domande di ammissione pervenute, con l'assegnazione dei relativi punteggi relativamente ai minori residenti nel Comune di Aosta. Le graduatorie così formate conservano validità per un anno e comunque sino all'approvazione di quelle successive.

In corso d'anno è possibile la presentazione di domande che formino apposite graduatorie da aggiornarsi secondo necessità, su decisione del Dirigente competente, e da cui si attingerà in presenza di posti vacanti nelle strutture.

Dette graduatorie varranno sino alla definizione delle nuove graduatorie di cui al comma 3.

Dette domande concorreranno, comunque, alla scadenza di cui al comma 1, alla formulazione delle graduatorie di cui al comma 3.

I minori utilmente collocati nella graduatoria annuale che maturano il diritto all'inserimento e non hanno ancora compiuto i 9 mesi, conservano la posizione in graduatoria e verranno inseriti al compimento del 9° mese di età solo in presenza di disponibilità di posti vacanti nelle strutture.

Al momento della chiamata per l'inserimento, il nucleo familiare interessato, ha a disposizione una settimana di tempo per accettare, pena la decadenza automatica del diritto.

È possibile effettuare una sola richiesta di rinvio dell'inserimento per un periodo massimo di mesi due per i seguenti motivi:

- a) per motivi di salute del minore, con mantenimento di posto;
- b) per assenza dal posto di lavoro della madre per post-partum, senza mantenimento di posto;
- c) per eventuali altri gravi motivi di famiglia opportunamente documentati, senza mantenimento di posto.

ART. 13  
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

La formulazione delle graduatorie, sulla cui base viene definito l'ordine di ammissione dei bambini agli asili nido comunali e a quelli eventualmente convenzionati, è

determinata secondo i punteggi definiti con apposito provvedimento della Giunta Comunale in applicazione dei seguenti criteri:

### 1) CRITERI DI PRIORITÀ

In conformità alle disposizioni contenute nelle direttive regionali, in fase di predisposizione delle graduatorie o durante l'arco di vigenza delle graduatorie già approvate, danno titolo all'ammissione con priorità le seguenti situazioni problematiche, attestate dal Servizio sociale competente:

- a) bambini con problemi sanitari o psicologici o di handicap;
- b) bambini appartenenti a famiglie multi-problematiche (con carenze affettive, educative, culturali, economiche, abitative e/o maltrattamenti e trascuratezze gravi);
- c) bambini con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica;
- d) bambini affidati a parenti o a terze persone.

### 2) CRITERI DI VALUTAZIONE

Concorrono alla determinazione di punteggi idonei a garantire a tutti i cittadini interessati equità ed uniformità di valutazione, i seguenti criteri:

- a) punteggio crescente in funzione del maggior impegno lavorativo dei genitori;
- b) punteggio crescente in funzione della consistenza del nucleo familiare (numero di figli minori coabitanti, presenza di componenti disabili, presenza di minori in affidamento, ecc.);
- c) a parità di punteggio precede il possessore dell'indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente (IRSEE) inferiore.

## **CAPO IV COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE**

### **ART. 14 PRINCIPI GENERALI**

I genitori dei bambini che frequentano l'asilo nido concorrono alla copertura delle spese per il funzionamento del servizio, mediante il pagamento di una quota contributiva mensile.

Le misure di contribuzione, stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con specifico provvedimento deliberativo, sono determinate in applicazione dei criteri approvati dall'Amministrazione Regionale in materia di compartecipazione degli utenti alle spese

di fruizione del servizio di asilo nido e nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) gradualità della contribuzione in relazione alle condizioni economiche effettive e alla composizione del nucleo familiare, secondo criteri perequativi di giustizia sociale, equità e solidarietà;
- b) previsione di agevolazioni tariffarie a favore di famiglie che versino in situazioni problematiche comprovate;
- c) adozione di metodologie di valutazione della condizione economica imparziali e trasparenti;
- d) percentuale di copertura del costo del servizio di asilo nido pari almeno al 20%.

#### ART.15 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE

I criteri per la determinazione delle quote di compartecipazione degli utenti alle spese di fruizione del servizio di asilo nido sono determinati dall'Amministrazione Regionale a valere su tutto il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

#### **CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### ART. 16 ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

E' abrogato il "Regolamento Comunale in materia di asili nido" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 64 del 29.04.1998.

#### ART. 17 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nella Legge Regionale in materia e alle direttive impartite annualmente dall'Assessorato Regionale della Sanità, Salute e Politiche Sociali.

## INDICE

### CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Istituzione e natura	Pag. 1
ART. 2 - Funzione e finalità	Pag. 1
ART. 3 - Ricettività	Pag. 2
ART. 4 - Collegamento con il territorio	Pag. 2
ART. 5 - Partecipazione e trasparenza	Pag. 2
ART. 6 - Tirocini	Pag. 2

### CAPO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 7 - Calendario	Pag. 3
ART. 8 - Area d'utenza	Pag. 3
ART. 9 - Integrazione utenti disabili	Pag. 3
ART.10 - Frequenza del servizio	Pag. 3

### CAPO III - ACCESSO AL SERVIZIO

ART. 11 - Requisiti generali	Pag. 4
ART. 12 - Procedure per le iscrizioni	Pag. 4
ART. 13 - Criteri per la formulazione delle graduatorie	Pag. 5

### CAPO IV - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE

ART. 14 - Principi generali	Pag. 6
ART. 15 - Criteri per la determinazione delle quote	Pag. 7

### CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 16 - Abrogazione di norme precedenti	Pag. 7
ART. 17 - Norma di rinvio	Pag. 7

INDICE	Pag. 8
--------	--------